

Milano, 7 ottobre 2013
Prot. 76/13/MFE/mbi

Inviata all'indirizzo PEC:
npv@pec.bancaditalia.it

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa
e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 – ROMA

**OGGETTO: RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE: APPLICAZIONE IN ITALIA
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA
2013/36/UE**

Si fa riferimento alle disposizioni in oggetto e alla relativa consultazione pubblica promossa da codesta Autorità nello scorso mese di agosto.

Previa consultazione con le proprie associate, Assosim, ringraziando per l'opportunità di offrire il proprio contributo, rileva quanto segue.

a) *Par. 4.1 - Segnalazioni statistiche e di vigilanza*

Si evidenzia come la tempistica indicata per le segnalazioni relative al monitoraggio del "requisito di copertura della liquidità" (LCR) (comunicazioni mensili entro 30 giorni dalla data di riferimento, nel 2014, e successivamente, in via ordinaria, entro 15 giorni) appaia particolarmente onerosa, soprattutto in sede di prima applicazione.

Si auspica pertanto la previsione di un termine più lungo per l'invio delle stesse; detto termine potrebbe essere fissato in 45 giorni per il 2014 e 30 giorni a regime.

b) *Par. 5.2 - Esonero dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale*

Si prende atto delle indicazioni formulate da codesta Autorità secondo cui la riduzione dei requisiti su base individuale (25%) e il limite più ampio in sede di concentrazione dei rischi (40%) attualmente riconosciute alle controllate italiane di gruppi vigilati risulterebbe non coerente con il quadro normativo recato dal CRR (in particolare all'art. 7).

Si evidenzia al riguardo come l'eliminazione della predetta facoltà di abbattimento del 25% e del limite più ampio in sede di concentrazione dei rischi (40%) determini, per gli intermediari coinvolti, una sostanziale discontinuità rispetto al regime vigente.

Tale circostanza risulta particolarmente significativa alla luce della struttura del sistema bancario italiano, ove è diffuso il modello di gruppo polifunzionale nel quale lo svolgimento di specifiche attività è demandato a singole componenti del gruppo societariamente autonome.

Al riguardo, si auspica pertanto che, ove codesta Autorità ritenga di confermare l'incompatibilità con il dettato normativo del CRR di una più ampia interpretazione della discrezionalità di cui all'art. 7 citato, nel senso di continuare a garantire alle controllate italiane di gruppi vigilati l'applicazione del vigente regime, sia prevista quantomeno una applicazione graduata nel tempo delle nuove norme, in sostanziale coerenza con le tempistiche di *phasing in* di Basilea 3. A titolo di esempio potrebbe essere adottato il seguente regime transitorio:

- riduzione dei requisiti su base individuale del 20% dal 1/1/15, del 15% dal 1/1/16, del 10% dal 1/1/17, del 5% dal 1/1/18; nessuna riduzione dal 1/1/19;
- limite di concentrazione per grandi rischi su base individuale del 37% dal 1/1/15, del 34% dal 1/1/16, del 31% dal 1/1/17, del 28% dal 1/1/18; del 25% dal 1/1/19.

c) 5.6.1 - Deroga dall'applicazione dei requisiti in materia di liquidità su base individuale (art. 8)

Relativamente agli intermediari autorizzati in Italia, si condivide pienamente l'esercizio della discrezionalità volta a consentire il calcolo dei requisiti di liquidità su base consolidata, fermo restando il rispetto delle condizioni specifiche previste dalla normativa (art. 8.2 CRR).

Si auspica al riguardo che codesta Autorità possa specificare che:

- per effetto dell'esercizio della facoltà di deroga, per il periodo 31/03/2014 – 31/12/2014, le disposizioni in materia di liquidità non debbano essere applicate anche su base individuale e non venga inoltre richiesta una segnalazione individuale sull'indicatore LCR, essendo dovuta unicamente la segnalazione a livello di Gruppo;
- la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) (*“the institutions have entered into contracts that, to the satisfaction of the competent authorities, provide for the free movement of funds between them to enable them to meet their individual and joint*

obligations as they come due”) venga sempre considerata soddisfatta nel caso di controllate italiane di gruppi vigilati in Italia.

d) 5.7.1 - Deroga totale o parziale ai limiti in materia di grandi rischi per alcune tipologie di esposizioni (art. 400, commi 2 e 3, e art. 493)

Si auspica che codesta Autorità possa fornire maggiore chiarezza in merito alle attività esentate dal regime dei Grandi Rischi.

In particolare, si richiama l’attenzione sul trattamento della forma tecnica del *cash collateral*, attualmente assimilata alle esposizioni per cassa, che sarebbe invece preferibile escludere dal calcolo dei Grandi Rischi (nonché dal calcolo delle esposizioni rilevanti per i rischi di credito) nei limiti in cui trovi compensazione in corrispondenti esposizioni debitorie in strumenti derivati OTC secondo le regole che disciplinano il *netting* regolamentare.

e) Schema allegato, p. 32 - Leva finanziaria (Art. 499, par. 3)

In attesa che il Comitato di Basilea sciolga le riserve in merito alla revisione della frequenza di calcolo, si auspica che la discrezionalità di cui sopra venga esercitata nel senso che il calcolo della leva finanziaria possa essere fatto con i dati puntuali di fine trimestre e non come media delle rilevazioni mensili, in modo da limitare gli impatti operativi connessi al calcolo.

f) Schema allegato, p. 32 - Applicazione del floor al rischio modello (Art. 500)

Si richiama l’attenzione di codesta Autorità sul rischio che l’applicazione del *floor* possa compromettere i benefici derivanti dall’utilizzo dei modelli interni. Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione circa l’esercizio, anche parziale, della discrezionalità e, in ogni caso, si auspica che la scelta venga adottata previo coordinamento con le indicazioni dell’EBA e delle altre Autorità al fine di garantire coerenza applicativa a livello comunitario.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

